

## Informazioni Europee sul Credito ai Consumatori per apertura di credito in conto corrente

(ai sensi delle disposizioni di BANCA d'ITALIA sulla Trasparenza delle operazioni dei Servizi Bancari e Finanziari del 29/7/2009 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sulla G.U. supplemento ordinario del 10/09/2009 N. 210)

### 1. Identità e contatti del finanziatore

<b>Finanziatore</b>	<b>Banca Valsabbina S.C.p.A.</b>
Indirizzo	Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
Dati societari	Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187 Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116
Telefono	030 3723.1
Email	info@bancavalsabbina.com
Fax	030 3723.430
Sito web	www.bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Banca Valsabbina S.C.p.A. è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)	

### 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE  APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DA GARANZIA REALE
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Importo massimo concesso: Euro 75.000 (importo che può essere superiore per contratti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale ai sensi del D.Lgs. 21/4/2016 n. 72).
Durata del contratto di credito	A tempo indeterminato (a revoca) A tempo determinato (a scadenza) A tempo determinato e a rientro La durata minima del contratto è 30 gg.
Al Cliente può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	A TEMPO INDETERMINATO La Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a revoca e/o di ridurla con preavviso di 20 giorni mediante raccomandata AR e alla scadenza del termine di preavviso il Cliente deve restituire le somme dovute per capitale interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, ferme restando le ipotesi di risoluzione, recesso, riduzione per giusta causa o giustificato motivo che prevedono parimenti un termine per il pagamento del Cliente di quanto dovuto alla Banca, entro il giorno successivo dal ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso, riduzione.  A TEMPO DETERMINATO Per le ipotesi di risoluzione, recesso, riduzione per giusta causa o giustificato motivo il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto alla Banca, entro il giorno successivo dal ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso, riduzione.

### 3. Costi del credito

Tasso di interesse annuale	Tasso debitore nominale annuo su fido ordinario Tasso 14,25% Tasso debitore nominale annuo su fido straordinario Tasso 14,25% Tasso debitore nominale annuo di mora e sconfinò Tasso 20,00%
----------------------------	--

<p>Criterio di conteggio degli interessi</p>	<p>(Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario –TUB – e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative).</p> <p>Divisore annuo per il calcolo degli interessi: 365/366 anno civile Aliquota ritenuta fiscale: 26%</p> <p><b>Interessi debitori</b> <u>Periodicità di conteggio degli interessi:</u> il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti. <u>Esigibilità e addebito interessi debitori:</u> 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto. <u>Valuta addebito interessi:</u> 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto <u>Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre la data di esigibilità:</u> 14,250%</p> <p><b>Interessi creditori</b> <u>Periodicità di conteggio degli interessi:</u> il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti. <u>Valuta accredito interessi:</u> 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto.</p> <p>Il conteggio degli interessi è effettuato con periodicità annuale, sia per gli interessi attivi che passivi, o all'atto dell'estinzione del rapporto a cui essi fanno riferimento</p> <p>Periodicità conteggio ed addebito di Commissione istruttoria veloce (CIV) (2) e Commissione omnicomprensiva (CMDI) (1): trimestrale</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p><b>ESEMPIO DI CALCOLO TAEG</b> sulla base dell'allegato 5B alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, di Banca d'Italia del 09/02/2011.</p> <p>Ipotesi di contratto con durata indeterminata al tasso del 14,25% e con commissione per la messa a disposizione dei fondi pari al 2% annuo dell'importo dell'accordato.</p> <p><u>Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi.</u></p> <p>Accordato: Euro 1.500,00 (a revoca) Tasso debitore nominale annuo: 14,25% Commissione Messa a Disposizione Fondi: 2,00% su base annua Spese collegate all'erogazione del credito: Euro 0,00 Interessi: Euro 53,44 Oneri: Euro 7,50 <b>TAEG: 17,27%</b></p> <p>Accordato: Euro 5.000,00 (a revoca) Tasso debitore nominale annuo: 14,25% Commissione Messa a Disposizione Fondi: 2,00% su base annua Spese collegate all'erogazione del credito: Euro 0,00 Interessi: Euro 178,13 Oneri: Euro 25,00 <b>TAEG: 17,27%</b></p>

	<p><u>Contratto con durata 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi.</u></p> <p>Accordato: Euro 1.500,00  Tasso debitore nominale annuo: 14,25%  Commissione Messa a Disposizione Fondi: 2,00% su base annua  Spese collegate all'erogazione del credito: Euro 0,00  Interessi: Euro 320,63  Oneri: Euro 45,00  <b>TAEG: 15,65%</b></p> <p>I costi riportati in questi esempi sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.  In ogni caso al cliente titolare di un affidamento saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti nel rispetto della legge sull'usura (Legge n.108/1996).</p> <p>Il <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b> previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")</p>												
Costi	<p><b>Commissione disponibilità Fondi - CMDF (1)</b>  2,00% annuale dell'importo totale degli affidamenti</p> <p><b>Commissione Istruttoria Veloce - CIV (2)</b>  Commissione giornaliera CONSUMATORI: Euro 0,00  Commissione giornaliera applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. Non verrà applicata nel caso di sconfini uguali o inferiori ad Euro 500,00 in assenza di affidamento o oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non superiore alla durata di 7 giorni consecutivi. L'applicazione avviene solo a fronte di eventi che determinano una posizione sconfinante complessiva di importo superiore ad Euro 50,00. L'importo massimo addebitabile è di Euro 100,00 al trimestre.</p> <p><b>Costo invio comunicazioni periodiche</b></p> <table border="1" data-bbox="791 1339 1447 1624"> <tr> <td data-bbox="791 1339 1289 1406">Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)</td> <td data-bbox="1289 1339 1447 1406">Euro 1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1406 1289 1496">Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)</td> <td data-bbox="1289 1406 1447 1496">Euro 0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1496 1289 1529">Domiciliazione in filiale (a documento)</td> <td data-bbox="1289 1496 1447 1529">Euro 0,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1529 1289 1624">Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)</td> <td data-bbox="1289 1529 1447 1624">Euro 0,00</td> </tr> </table> <p><u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u>  per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.</p> <p>Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):</p> <table border="1" data-bbox="791 1899 1447 1966"> <tr> <td data-bbox="791 1899 1289 1933">Raccomandata</td> <td data-bbox="1289 1899 1447 1933">Euro 6,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1933 1289 1966">Raccomandata A.R.</td> <td data-bbox="1289 1933 1447 1966">Euro 8,00</td> </tr> </table> <p>Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.</p>	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	Raccomandata	Euro 6,50	Raccomandata A.R.	Euro 8,00
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00												
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00												
Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40												
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00												
Raccomandata	Euro 6,50												
Raccomandata A.R.	Euro 8,00												



Rimborso anticipato	Il Cliente ha il diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca; in tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua dell'apertura di credito.
Consultazione di una banca dati	Se la Banca rifiuta la domanda di credito, dopo aver consultato una banca dati, il Cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Cliente non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

### **Eventuali garanzie richieste (reali o personali)**

Sulla base delle informazioni fornite dal cliente, in sede di istruttoria del credito, potrebbe essere richiesta una forma di garanzia a tutela delle ragioni della banca.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

#### **A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)**

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

La **Guida pratica sul funzionamento dell'Arbitro Bancario-Finanziario**, è disponibile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide.

## **ALLEGATO ALLE "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"**

Indici di riferimento applicati ai tassi di interesse

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks).

Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico europeo in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari o chirografari, sono forniti in uno Stato membro dell'UE ma possono essere usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri.

In conformità alle "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche) e al "Regolamento UE 2016/2011 (c.d. "Regolamento Benchmark") sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento", si riportano di seguito le informazioni riguardanti l'indice di riferimento eventualmente previsto nel contratto di credito a Lei intestato ed indicato nel documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", il quale costituisce il frontespizio del contratto.

L'indice di riferimento utilizzato è riportato alla voce "Parametro di indicizzazione" per parametrare lo spread eventualmente previsto dal contratto per i tassi variabili.

### **EURIBOR**

DENOMINAZIONE:

EURIBOR® - E' il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi EFTA da una banca principale all'altra alle ore 11:00 (dei giorni bancari lavorativi) a Bruxelles.

Non esiste un solo tasso Euribor ma uno per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato interbancario soggetti alla rilevazione EMMI-GRSS: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi. Euribor è calcolato secondo le convenzioni Act / 365 e 30/360 giorni.

Il valore è consultabile al seguente link:

<https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

AMMINISTRATORE:

European Money Markets Institute (EMMI), precedentemente noto come Euribor-EBF, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga fondata nel 1999 con il lancio dell'euro e con sede a Bruxelles (56, Avenue des Arts, 1000 Bruxelles). I suoi membri sono associazioni bancarie nazionali negli Stati membri dell'Unione europea. L'European Money Markets Institute (EMMI), in qualità di amministratore del benchmark critico, ha la responsabilità di definire e attuare solidi meccanismi di governance e controllo per garantire l'integrità e l'affidabilità di EURIBOR.

Il calcolo materiale dell'Euribor viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un Service Level Agreement.

IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice subisce quotidiane oscillazioni di valore, in relazione alle quotazioni di mercato del tasso sottostante, cioè il tasso al quale i depositi a termine interbancari in euro vengono offerti all'interno dell'UE e dei paesi

EFTA da una banca principale all'altra, come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Euribor a 6 mesi + 1,50% (spread).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,00% (0,50% + 1,50%).

Se il tasso Euribor a 6 mesi nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 0,80%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,30% (0,80% + 1,50%).

## **TASSO BCE (sul rifinanziamento principale)**

### DENOMINAZIONE:

Il tasso BCE utilizzato dalla Banca come indice di riferimento è il tasso di interesse BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale, uno dei tre tassi di riferimento che la Banca Centrale Europea (BCE) fissa con decisioni del proprio Consiglio Direttivo nell'ambito delle decisioni di politica monetaria dell'Unione Europea, indicando la data a decorrere dalla quale tale tasso debba applicarsi.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale segnala pertanto, in condizioni normali, l'orientamento di politica monetaria.

Il valore è consultabile al seguente link:

[https://www.ecb.europa.eu/stats/policy\\_and\\_exchange\\_rates/key\\_ecb\\_interest\\_rates/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html)

### AMMINISTRATORE:

Banca Centrale Europea (BCE), istituzione ufficiale dell'Unione Europea al centro dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico. Ha sede a Francoforte sul Meno, con indirizzo principale in 60314, Sonnemannstrasse n. 20

### IMPLICAZIONI PER IL CLIENTE CONSUMATORE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE:

l'indice può subire oscillazioni di valore o rimanere stabile per un determinato periodo di tempo; in conseguenza di ciò, il costo del credito oggetto del contratto può subire aumenti o diminuzioni derivanti dalla variazione dell'indice di riferimento. Il tasso di interesse dovuto dal cliente per il finanziamento concesso può pertanto crescere o decrescere in relazione a dette variazioni.

Ad esempio, tasso del contratto: Tasso BCE + 1,00% (spread).

Se il tasso Tasso BCE nel giorno della rilevazione è pari allo 0,50%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 1,50% (0,50% + 1,00%).

Se il tasso Tasso BCE nel giorno di nuova rilevazione è pari allo 1,20%, la rata del mutuo viene fissata al tasso del 2,20% (1,20% + 1,00%).

\*\*\*

## **Ulteriori disposizioni sui tassi di interesse**

Qualora il tasso di interesse nominale annuo o di preammortamento dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

## CRITERI STANDARD APPLICATIVI DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

La Banca svolge un'istruttoria veloce per valutare il rischio di credito eventualmente assunto in caso di delibera positiva di un movimento sconfinante.

Solo nel caso in cui tale analisi abbia portato ad un esito positivo, la Banca procederà ad addebitare il movimento sconfinante nonostante la momentanea assenza di disponibilità.

Tale decisione è ad insindacabile giudizio della Banca valutante in considerazione dell'istruttoria condotta di cui sopra.

Al cliente, al quale la Banca abbia concesso il movimento sconfinante, viene applicata la commissione di istruttoria veloce (CIV) relativa all'attività di istruttoria svolta, secondo i criteri di seguito indicati.

\*\*\*\*

L'importo della commissione CIV giornaliera è indicato, in fase pre-contrattuale, nel Foglio Informativo di prodotto (conto corrente o apertura di credito) e, a contratto concluso, nel Documento di Sintesi del contratto. Per le aperture di credito destinate ai clienti consumatori l'importo è indicato nel documento riportante le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori pre-contrattuale e contrattuale.

### CONSUMATORE

La commissione giornaliera è applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. Non verrà applicata nel caso di sconfini uguali o inferiori ad euro 500 in assenza di affidamento o oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi. Inoltre la CIV non verrà addebitata a fronte di eventi che determinano una posizione sconfinante complessiva di importo pari o inferiore ad euro 50. L'importo massimo addebitabile è di euro 100 al trimestre.

### NON CONSUMATORE

La commissione giornaliera è applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. La CIV non verrà addebitata a fronte di eventi che determinano una posizione sconfinante complessiva di importo pari o inferiore ad euro 50. L'importo massimo addebitabile è di euro 500 al trimestre.

\*\*\*\*

L'eventuale addebito del movimento sconfinante, in ottemperanza al D.M. 644, determina l'applicazione di una commissione di istruttoria veloce qualora:

- gli addebiti determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
- vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata precisando inoltre che, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto.

La CIV non è invece dovuta quando:

- a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
  - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
  - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;  
Tale esenzione, c.d. franchigia, è valevole una volta per ciascuno dei quattro trimestri bancari di cui si compone l'anno solare;
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha consentito.

La CIV viene addebitata, ove dovuta, in fase di liquidazione periodica delle spese di conto corrente (pertanto con cadenza trimestrale) o contestualmente all'estinzione del rapporto.

La commissione eventualmente applicata viene rendicontata alla clientela interessata nelle seguenti modalità:

- apposita sezione dell'estratto conto scalare periodico o di estinzione;
- apposita comunicazione di rendicontazione della CIV, con cadenza trimestrale o contestualmente all'estinzione del rapporto, nella quale è possibile riscontrare:
  - o Numero degli eventi CIV;
  - o Importo CIV addebitato;
  - o Dettaglio delle variazioni di saldo disponibile con riferimento alla rispettiva data di variazione.

**Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento "Informativa sulla commissione di istruttoria veloce (CIV)" disponibile sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").**

## **ESEMPIO RAPPRESENTATIVO DELL'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)**

Tipologia cliente: CONSUMATORE

Importo commissione giornaliera: € 17,00

Totale CIV calcolata: € 34,00

DATA	SALDO DISPONIBILE AI FINI CIV	IMPORTO MOVIMENTO IN ACCREDITO	IMPORTO MOVIMENTO IN ADDEBITO	DI CUI A FAVORE BANCA	GIORNI DI SCONFINO	APPLICAZIONE CIV	IMPORTO CIV UNITARIO	FRANCHIGIA	FRANCHIGIA CONSUMATORE
01-ott	€ 200,00								
02-ott	-€ 50,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	10	NO	€ 0,00	SI	
12-ott	-€ 250,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	3	NO	€ 0,00		SI
15-ott	-€ 550,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	10	SI	€ 17,00		
25-ott	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	4	SI	€ 17,00		
29-ott	-€ 1.200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	2	NO	€ 0,00		
31-ott	-€ 1.100,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 0,00	1	NO	€ 0,00		

Tipologia cliente: NON CONSUMATORE

Importo commissione giornaliera: € 35,00

Totale CIV calcolata: € 105,00

DATA	SALDO DISPONIBILE AI FINI CIV	IMPORTO MOVIMENTO IN ACCREDITO	IMPORTO MOVIMENTO IN ADDEBITO	DI CUI A FAVORE BANCA	GIORNI DI SCONFINO	APPLICAZIONE CIV	IMPORTO CIV UNITARIO	FRANCHIGIA	FRANCHIGIA CONSUMATORE
01-ott	€ 200,00								
02-ott	-€ 50,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	10	NO	€ 0,00	SI	
12-ott	-€ 250,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	3	SI	€ 35,00		
15-ott	-€ 550,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	10	SI	€ 35,00		
25-ott	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	4	SI	€ 35,00		
29-ott	-€ 1.200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	2	NO	€ 0,00		
31-ott	-€ 1.100,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 0,00	1	NO	€ 0,00		

\*\*\*\*

Per saperne di più

La **Guida pratica ABI** denominata "**Credito al Consumo**" è disponibile sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide) e presso tutte le Filiali.